



Estratto del verbale della seduta del 29.07.2020

DELIBERAZIONE N. 118

Oggetto:

Assegnazione di un contributo alla “Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda publica de Fascia de servijes per la persona“ con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - frazione Vigo di Fassa (Tn), a norma dell’articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni, per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull’uso della lingua ladina durante l’anno 2020.

Impegno della relativa spesa.

(Euro 14.355,08 - cap. U12071.0060)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	assente
Claudio Cia	Assessore	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio per la Previdenza sociale e per l’ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni in materia di ordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

Visto in particolare l'articolo 25 della citata L.R. n. 7/2005 concernente "Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina", il quale prevede al comma 1 che per i maggiori oneri derivanti alle Aziende delle località ladine delle province di Trento e Bolzano, dalla attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta regionale concede a dette Aziende un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità di bilancio;

Vista la deliberazione n. 156 di data 6 luglio 2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato le modalità e i criteri per la concessione del contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina, di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni, concernente "Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona";

Vista la nota di data 30 giugno 2020, prot. n. 1655, con la quale la Presidente della "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona" con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - frazione Vigo di Fassa (Tn), chiede la concessione del contributo previsto dalla norma regionale sopra citata per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina per l'anno 2020;

Vista la documentazione allegata alla domanda presentata dalla "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona", in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato alla suddetta deliberazione;

Accertato che l'Azienda stessa gestisce una Casa di Riposo offrendo il ricovero e l'assistenza a n. 65 persone anziane, che la struttura occupa 55 dipendenti, di cui 3 tramite agenzia di somministrazione lavoro, 17 a tempo determinato e 15 a tempo parziale e che il budget di previsione per l'anno 2020 presenta un valore della produzione di euro 3.001.846,85;

Accertato altresì che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 592/1993 ed all'articolo 32 del D.P.R. n. 574/1988 sono preventivabili per l'anno 2020 in euro 23.925,13, per la spesa relativa al dipendente adibito alla traduzione in lingua ladina degli atti amministrativi;

Considerato che i suddetti oneri vanno a gravare sulle rette di ricovero degli anziani, con la conseguenza che gli ospiti della suddetta Azienda si trovano a dover pagare una retta superiore rispetto ad analoghe strutture esterne al territorio ladino;

Visto l'articolo 3 dell'allegato alla citata deliberazione n. 156/2010 che disciplina la "Determinazione dei criteri per la concessione del contributo";

Considerato che il comma 5 dell'articolo 3 specifica che il contributo spettante non può superare il 60 per cento delle spese sostenute per l'uso della lingua ladina;

Ritenuto pertanto, alla luce dei criteri sussintesi di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 6 luglio 2010, di concedere un contributo pari ad euro 14.355,08 alla “Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona“ con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - frazione Vigo di Fassa (Tn) e ritenuto quindi di impegnare la succitata somma;

Visto l’articolo 4 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 6 luglio 2010 il quale prevede l’erogazione di un acconto pari al 95 per cento del contributo concesso subordinando l’erogazione del contributo residuo alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 4 comma 3, lettere a) e b) dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 6 luglio 2010. La liquidazione del contributo residuo, come richiesto nella domanda di concessione del contributo, avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

Ravvisata pertanto la necessità di erogare per il momento alla “Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona“ con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - frazione Vigo di Fassa (Tn) un acconto di euro 13.637,33, pari al 95 per cento del contributo concesso con la presente deliberazione;

Visto il “Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione“, approvato con D.P.Reg. n. 5/L di data 4 marzo 2005;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, concernente “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 18 dicembre 2019 con la quale viene approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 280 di data 18 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Considerato che la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 18 dicembre 2019 prevede uno stanziamento sul capitolo di spesa U12071.0060, relativo al contributo in argomento, pari ad € 100.000,00;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U12071.0060 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso e per l’esercizio 2021 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 28 della LR 3/2009 e s.m.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare ed impegnare la somma di euro 14.355,08 e di attribuire, a norma dell'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 alla "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda publica de Fascia de servijes per la persona" con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - frazione Vigo di Fassa (Tn), per i maggiori oneri derivanti dall'uso della lingua ladina, un contributo per l'esercizio 2020 pari al medesimo importo di euro 14.355,08;
2. di assegnare per il momento alla "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda publica de Fascia de servijes per la persona", a titolo di acconto, la somma di euro 13.637,33, pari al 95 per cento del contributo concesso;
3. di subordinare la liquidazione del saldo, che avverrà nell'esercizio 2021, alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 6 luglio 2010.

L'importo di € 14.355,08 sarà imputato come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2020	Esercizio Esigibilità 2021
U12071.0060	12	07	1	04	U.1.04.01.02.999	€ 13.637,33	€ 717,75

Alla liquidazione si provvederà con successivi atti, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2009 e s.m.;

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato anche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sul sito internet della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).